

Codice A1604A

D.D. 7 ottobre 2019, n. 486

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate Pian del Lupo, Pian del Lupo vasca sorgente, Roc Piat, Vernole 1, Vernole 2 e Vernole 3 - ubicate nel Comune di Cantalupa (TO) e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cantalupa (TO) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 25 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 180/2019 del 25 giugno 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sei captazioni da sorgente, che ricadono nello stesso Comune di Cantalupa, in fascia altimetrica compresa tra 688 e 830 metri s.l.m.:

sorgente *Pian del Lupo* (TO-S-01057) – particella catastale n. 77 del foglio di mappa n. 1, collocata ad una quota di 830 metri s.l.m.;

sorgente *Pian del Lupo vasca sorgente* (non codificata) – particella catastale n. 78 del foglio di mappa n. 1, collocata ad una quota di 792 metri s.l.m.;

sorgente *Roc Piat* (TO-S-01055) – particella catastale n. 27 del foglio di mappa n. 1, collocata ad una quota di 819 metri s.l.m.;

sorgenti *Vernole 1-2-3* (TO-S-01058) – particella catastale n. 288 del foglio di mappa n. 8, collocate, rispettivamente, a quote di 692 metri s.l.m. (*Vernole 1*), di 691 metri s.l.m. (*Vernole 2*) e di 688 metri s.l.m. (*Vernole 3*).

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Le captazioni *Pian del Lupo* e *Pian del Lupo vasca sorgente* sono ubicate nella porzione settentrionale del territorio comunale di Cantalupa, in prossimità di un corso d'acqua a carattere torrentizio in un tratto di versante caratterizzato da pendenze che oscillano tra 30° e 40° verso Sud, nel quale non si segnalano fenomeni franosi attivi né nell'area di emergenza, né nel bacino di alimentazione; pur trattandosi di due captazioni distinte, sono trattate insieme perché alimentate dallo stesso acquifero.

La captazione della sorgente *Pian del Lupo* è realizzata mediante bottino di presa in pietra e cemento, in buone condizioni; le acque derivate vengono convogliate alla vasca Pian del Lupo, alla vasca Vernole e poi alla vasca Castagni, dove avvengono i trattamenti, e infine trasferite alla rete acquedottistica comunale. La sorgente *Pian del Lupo vasca sorgente* è invece captata all'interno della vasca Pian del Lupo, in cui confluisce la sorgente omonima: sul fondo della struttura della vasca è visibile l'arrivo delle acque della sorgente *Pian del Lupo vasca sorgente*; le acque derivate, miscelate a quelle della sorgente sovrastante, vengono convogliate alla vasca Vernole e poi alla Vasca Castagni, dove avvengono i trattamenti, e infine trasferite alla rete acquedottistica comunale.

Insieme al personale dell'Ente gestore è stata misurata la portata della sorgente *Pian del Lupo*, che è risultata pari a circa 1,5 l/s; a causa della conformazione della struttura di captazione, non è stato invece possibile misurare la portata della sorgente *Pian del Lupo vasca sorgente* che, tuttavia, è apparsa sensibilmente inferiore alla prima.

La captazione *Roc Piat* è ubicata nella porzione settentrionale del territorio di comunale Cantalupa, in prossimità di un corso d'acqua a carattere torrentizio in un tratto di versante caratterizzato da pendenze che oscillano tra 30° e 40° verso Sud, nel quale non si segnalano fenomeni franosi attivi né nell'area di emergenza, né nel bacino di alimentazione.

La captazione della sorgente *Roc Piat* è realizzata mediante bottino di presa in cemento, in buone condizioni; le acque derivate vengono convogliate alla vasca Vernole e poi alla Vasca Castagni, dove avvengono i trattamenti, e infine trasferite alla rete acquedottistica comunale.

Insieme al personale dell'Ente gestore è stata misurata la portata della sorgente, che è risultata pari a 1,5 l/s.

Le captazioni *Vernole 1-2-3* sono ubicate nella porzione settentrionale del territorio comunale di Cantalupa, sul versante sinistro di un corso d'acqua inciso all'interno di un versante caratterizzato da pendenze che oscillano tra 30° e 40° verso Sud, nel quale non si segnalano fenomeni franosi attivi né nell'area di emergenza, né nel bacino di alimentazione; pur trattandosi di tre captazioni distinte, molto vicine tra loro, sono trattate insieme perché alimentate dallo stesso acquifero.

Le captazioni delle sorgenti *Vernole 1-2-3* sono realizzate mediante bottino di presa in pietra e cemento, in buone condizioni; la sorgente *Vernole 1* non è in uso mentre le acque derivate dalle altre due sorgenti vengono convogliate alla vasca Vernole e poi alla Vasca Castagni, dove avvengono i trattamenti, e infine trasferite alla rete acquedottistica comunale.

Insieme al personale dell'Ente gestore è stata misurata la portata della sorgente *Vernole 2*, che è risultata pari a 0,6 l/s; a causa della conformazione della struttura di captazione, non è stato possibile misurare la portata delle altre sorgenti.

Il substrato pre-quadernario del bacino di alimentazione delle sorgenti è costituito dai livelli di ortogneiss del basamento del Dora Maira, affioranti diffusamente nel versante e lungo i tagli delle piste forestali e ricoperto in maniera discontinua da coltre detritico-colluviale, caratterizzata da clasti centimetrici immersi in matrice limosa. L'acquifero che le alimenta è caratterizzato da una permeabilità media per porosità e coinvolge, principalmente, i depositi quadernari e, subordinatamente, la parte alterata del substrato roccioso, permeabilità localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quadernari; l'alimentazione delle sorgenti è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve. L'area in cui si trovano le captazioni e tutto il versante di alimentazione sono caratterizzate dalla presenza di bosco di latifoglie.

Per le sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi mediamente permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

*sorgenti Pian del Lupo e Pian del Lupo vasca sorgente:*

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; lungo il lato Nord-Ovest tali zone sono troncate, limitando l'area allo spartiacque/limite idrogeologico del bacino, vista la presenza di un rio, in modo da non interferire con lo stesso;

zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a circa 200 metri a partire dalle opere di presa delle sorgenti;

zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti.

Nell'area di salvaguardia individuata sono presenti alcuni tratti di viabilità (strade sterrate in disuso), per un totale di circa 700 metri, percorse da autoveicoli molto di rado: la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e, pertanto, si ritiene che questi tratti di

viabilità non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica. Nel bacino di alimentazione delle sorgenti non sono state osservate attività agricole.

sorgente Roc Piat:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; lungo il lato Nord-Ovest tale zona è troncata, limitando l'area allo spartiacque/limite idrogeologico del bacino, vista la presenza di un rio, in modo da non interferire con lo stesso;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a circa 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nell'area di salvaguardia ridefinita non sono stati individuati centri di pericolo significativi e nel bacino di alimentazione della sorgente non sono state osservate attività agricole.

sorgenti Vernole 1-2-3:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre scaturigini, data la vicinanza reciproca delle stesse; lungo il lato Nord-Ovest tale zona è troncata, limitando l'area allo spartiacque/limite idrogeologico del bacino, vista la presenza di un rio, in modo da non interferire con lo stesso e a causa della conformazione del rilievo che declina con pendenza rilevante verso lo stesso rio, non permettendo la posa di recinzioni;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a circa 200 metri a partire dalle opere di presa delle sorgenti;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti.

Nell'area di salvaguardia individuata sono presenti alcuni tratti di viabilità (strade sterrate in disuso), per un totale di circa 700 metri, percorse da autoveicoli molto di rado: la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e, pertanto, si ritiene che questi tratti di viabilità non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica. Nel bacino di alimentazione delle sorgenti non sono state osservate attività agricole.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

*“Comune di Cantalupa – Sorgenti Pian del Lupo e Vasca sorgente – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

*“Comune di Cantalupa – Sorgente Roc Piat – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

*“Comune di Cantalupa e Frossasco – Sorgenti Vernole 1, 2 e 3 – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi di latifoglie – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata

la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 14 settembre 2018, ha trasmesso al Comune di Cantalupa (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili – denominate *Pian del Lupo*, *Pian del Lupo vasca sorgente*, *Roc Piat*, *Vernole 1*, *Vernole 2* e *Vernole 3* – ubicate nel medesimo Comune di Cantalupa e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Cantalupa (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 31 ottobre 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni tratti di viabilità (strade sterrate in disuso) percorse da autoveicoli molto di rado, nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;

qualora le aree di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) del citato regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha annui di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

nei mappali ricadenti nelle aree di salvaguardia è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;

nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'amministrazione comunale ed alle autorità di controllo;

nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006;

le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 10 giugno 2019, ha evidenziato che l'acqua delle sorgenti in esame non è campionata a livello delle singole scaturigini, ma in punti di utenza lungo l'acquedotto di Cantalupa, dopo il trattamento con UV e clorazione e che negli ultimi 5 anni non sono stati rilevati esiti non conformi.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 11 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sei sorgenti potabili – denominate *Pian del Lupo, Pian del Lupo vasca sorgente, Roc Piat, Vernole 1, Vernole 2 e Vernole 3* – ubicate nel Comune di Cantalupa (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 14 settembre 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Cantalupa (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili – denominate *Pian del Lupo*, *Pian del Lupo vasca sorgente*, *Roc Piat*, *Vernole 1*, *Vernole 2* e *Vernole 3* – ubicate nel medesimo Comune di Cantalupa e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 31 ottobre 2018 – prot. n. 95829;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 10 giugno 2019 – prot. n. 0055378;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 180/2019, in data 25 giugno 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 25 giugno 2019 – prot. n. 0002114, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

***Il Dirigente***  
**DETERMINA**

Le aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili – denominate *Pian del Lupo, Pian del Lupo vasca sorgente, Roc Piat, Vernole 1, Vernole 2 e Vernole 3* – ubicate nel Comune di Cantalupa (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“Comune di Cantalupa – Sorgenti Pian del Lupo e Vasca sorgente – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

“Comune di Cantalupa – Sorgente Roc Piat – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

“Comune di Cantalupa e Frossasco – Sorgenti Vernole 1, 2 e 3 – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Cantalupa (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle sorgenti – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Cantalupa e di Frossasco, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

Il Funzionario Estensore  
Massimiliano Petricig